QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

COMMISSIONE V

DIFESA

L.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approva zione):	<u>;-</u>	
Trasferimento o nomina nel Corpo dell armi navali di ufficiali del Corpo dell		
Stato Maggiore. (1275)		351
Presidente	51,	353
FADDA Relatore		351

La seduta comincia alle 9,30.

GOPPI ALESSANDRO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. $(\dot{E} \ approvato).$

Discussione del disegno di legge: Trasferimento o nomina nel Corpo delle armi navali di ufficiali del .Corpo dello stato maggiore. (1275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasferimento o nomina nel Corpo delle armi navali di ufficiali del Corpo dello stato maggiore.

Invito il relatore, onorevole Fadda, a svolgere la relazione.

FADDA, Relatore. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge trae la sua ragion d'essere dalla necessità di colmare le deficienze che si devono riscontrare nel ruolo degli ufficiali superiori del Corpo delle armi navali, a seguito di vuoti creatisi in conseguenza dei numerosi abbandoni del servizio permanente effettivo, verificatisi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il formarsi di tali vuoti, infatti, ha dato luogo ad inconvenienti di notevole rilievo fra cui, principalissimo, quello di provocare l'acceleramento della carriera per gli altri ufficiali rimasti in servizio, i quali, con un susseguirsi di promozioni a breve scadenza, potevano adire i successivi posti in organico resisi vacanti, senza la normale garanzia di una certa stabilità nel grado e senza la necessaria acquisizione d'una adeguata maturità e competenza professionale.

Il presente disegno di legge intende ovviare agli inconvenienti, (articolo 1) mediante l'immissione nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali, dei seguenti ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina che ne facciano domanda: capitani di corvetta e tenenti di vascello in servizio permanente effettivo; capitani di corvetta e tenenti di vascello che si trovino in una delle seguenti posizioni:

a) in ausiliaria o dispensati dal servizio permanente effettivo a domanda in applicazione dei decreti legislativi 14 maggio 1946 n. 384 e 31 maggio 1946 n. 490;

b) fuori organico, in ausiliaria o congedo provvisorio per rinuncia all'avanzamento purchè non si trovino in tale posizione anteriormente alla data del 1º gennaio 1947.

Si è creduto di estendere la possibilità di beneficiare del provvedimento, oltre che agli ufficiali di cui al primo comma dell'articolo,

QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

anche agli ufficiali di cui al secondo comma, sia perché il Corpo di stato maggiore non dispone, nel servizio permanente effettivo, di personale esuberante, sia per consentire nelle ammissioni una maggiore e più adeguata selezione.

Si è del pari equiparato, ai fini del presente disegno di legge, il trattamento degli ufficiali che hanno rinunciato all'avanzamento al trattamento di coloro i quali hanno fatto domanda di sfollamento, perché in periodo di riduzione di quadri le due alternative si equivalgono.

Requisito comune a tutti gli ufficiali concorrenti è il possesso della laurea in ingegneria (civile, industriale, navale e meccanica) o in chimica (compresa la chimica industriale) o in fisica.

Per quanto riguarda gli ufficiali della predetta lettera a), i decreti legislativi richiamati si riferiscono ai provvedimenti disposti, dopo la cessazione dello stato di guerra, per favorire lo sfollamento, rispettivamente degli ufficiali superiori (decreto legislativo 14 maggio 1946 n. 384) e degli ufficiali inferiori (decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 490) della Marina, mediante il collocamento in ausiliaria di chi, avendo raggiunto un determinato numero di anni di servizio, poteva liquidare una pensione ordinaria, e la dispensa dal servizio di chi, non avendo raggiunto quel determinato numero di anni di servizio, non poteva liquidare una pensione e veniva iscritto nel ruolo di complemento.

Per quanto riguarda gli ufficiali di cui alla predetta lettera b), la rinuncia all'avanzamento costituisce una facoltà concessa dal testo unico sull'avanzamento degli 'ufficiali della Marina approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493; pertanto sono considerati: « fuori organico » i capitani di corvetta che abbiano rinunciato a farsi giudicare dalla competente commissione d'avanzamento, « in posizione di ausiliaria » i tenenti di vascello che abbiano rinunziato all'avanzamento dopo aver raggiunto 20 anni di servizio, « in congedo provvisorio » i tenenti di vascello che abbiano rinunziato all'avanzamento dopo aver superato i 15 ma non raggiunto i 20 : i di servizio necessari per la liquidazione de la pensione.

È necessario però che il provvedimento con cui detti ufficiali sono stati collocati fuori organico o in posizione ausiliaria o in congedo provvisorio non sia anteriore alla data del 1º gennaio 1947; questo al fine di evitare l'ammissione al concorso di ufficiali che, per aver rinunziato all'avanzamento in data, eventualmente, di molto anteriore al 27 febbraio 1947,

(sotto la quale gli ufficiali di cui alla precedente lettera a) erano stati collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio per sfollanento) siano rimasti troppo a lungo lontani dal servizio permanente effettivo.

Tutti gli ufficiali poi devono aver rivestito il grado rispettivo (capitano di corvetta o tenente di vascello) all'atto della cessazione dal servizio.

L'articolo 2 prevede un limite ai trasferimenti e alle nomine di cui trattasi: essi non potranno aver luogo se non nell'ambito dei posti vacanti, all'atto dei provvedimenti, nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle armi navali e non potranno comunque superare il numero di 10 complessivamente, di cui 7 del grado di maggiore e 3 del grado di capitano (corrispondenti, rispettivamente, ai gradi di capitano di corvetta e di tenente di vascello del Corpo di stato maggiore).

Il grado e l'anzianità (articolo 3) saranno regolati come segue: per gli ufficiali trasferiti dal servizio permanente effettivo del Corpo di stato maggiore a quello delle armi navali, saranno conservati lo stesso grado ed anzianità posseduti nel corpo di provenienza; per gli altri ufficiali, di cui al 2º comma dell'articolo 1, la nomina avrà luogo con il grado rivestito e con l'anzianità assoluta posseduta al momento della cessazione dal servizio permanente effettivo. La legge sullo stato degli ufficiali della marina e dell'aeronautica (legge 11 marzo 1926, n. 397) regola l'anzianità relativa, che parte dalla data di appartenenza al ruolo, a differenza dell'anzianità assoluta, che parte dalla data del conseguimento del grado.

L'articolo 4 regola i titoli di valutazione e i relativi punti, ai fini della compilazione della graduatoria dei concorrenti; 25 punti sono assegnati per le benemerenze di guerra; 40 per le qualità militari e professionali e 35 per il titolo di studio. Per essere dichiarati idonei i concorrenti non dovranno riportare un punteggio interiore a 60/100.

La commissione giudicatrice è nominata dal ministro della difesa e la sua composizione è fissata dall'articolo 5.

Il giudizio di questa commissione, tuttavia, non è definitivo; è prassi costante, in casi analoghi a quelli regolati dal presente disegno di legge, che al giudizio di una commissione giudicatrice segua quello di una commissione ordinaria di avanzamento la quale, a norma dell'articolo 6, deve emettere il suo parere al termine di un periodo di esperimento durato sei mesi e sulla base di un rapporto informativo riguardante appunto tale periodo.

QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

Nei casi in cui la commissione ordinaria di avanzamento abbia emesso parere sfavorevole, il ministro della difesa (articolo 7) ha facoltà di sottoporre all'esperimento semestrale ed al successivo giudizio della stessa commissione, altri ufficiali compresi nelle graduatorie di cui all'articolo 4 e nell'ordine di iscrizione nelle medesime, nel numero sufficiente alla sostituzione di quelli giudicati inidonei ai fini del trasferimento e della nomina.

Fino a quando (articolo 8) a seguito del giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, non potranno essere trasferiti e nominati nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali, gli ufficiali concorrenti continueranno a permanere nei rispettivi ruoli di provenienza

Il presente disegno di legge ha riportato il parere favorevole del Consiglio superiore della Marina e non comporta maggior onere per il bilancio.

Concludendo esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Авт. 1.

« I capitani di corvetta e i tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, in possesso di laurea in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, in chimica, chimica industriale o in fisica, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle Arminavali.

Possono altresì essere nominati a domanda ufficiali del Corpo delle Armi navali nel ruolo del servizio permanente effettivo i capitani di corvetta e i tenenti di vascello collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio permanente effettivo a domanda in applicazione dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490, o che si trovino, da data non anteriore al 1º gennaio 1947, in posizione di fuori organico, ausiliaria o congedo provvisorio per rinuncia all'avanzamento, e che siano in possesso di una delle lauree indicate nel precedente comma. Gli ufficiali anzidetti devono aver rivestito il grado di capitano di corvetta o di tenente di vascello all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.

Le domande degli interessati dovranno pervenire al Ministero della difesa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione...

 $(\dot{E} \ approvato).$

Passiamo all'articolo 2:

« I trasferimenti e le nomine di cui all'articolo precedente potranno aver luogo entro i limiti delle vacanze esistenti alla data del trasferimento o della nomina nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle Armi navali, rispettivamente nei gradi di maggiore e di capitano, e comunque per non oltre sette posti di maggiore e tre posti di capitano del ruolo stesso ».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Passiamo all'articolo 3:

« Il trasferimento degli ufficiali di cui al primo comma del precedente articolo 1 ha luogo con lo stesso grado e anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

La nomina degli ufficiali di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 ha luogo con il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo e con anzianità assoluta pari a quella posseduta al momento di detta cessazione.

L'anzianità relativa è fissata in base alle norme di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 11 marzo 1926, n. 397 ».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Passiamo all'articolo 4:

- « Gli ufficiali saranno presi in esame da una Commissione giudicatrice che provvederà a compilare apposita graduatoria per i rispettivi gradi dopo aver valutato i seguenti titoli:
- a) benemerenze di guerra: ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, campagne di guerra;
 - b) qualità militari e professionali;
 - c) titolo di studio.

Per detti titoli potrà essere assegnato complessivamente a ciascun candidato un massimo di 100 punti, ripartiti come segue:

25 punti per titoli di cui alla lettera a);

40 punti per titoli di cui alla lettera b);

35 punti per titoli di cui alla lettera c);

QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1950

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno una votazione non inferiore a 60/100 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« La Commissione di cui al precedente articolo è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali, presidente;

un colonnello delle Armi navali o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale delle Armi navali, membro;

un capitano di fregata e un tenente colonnello delle Armi navali, membri;

un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Marina militare, di grado non inferiore all'VIII, segretario senza voto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Il trasferimento e la nomina sono subordinati al parare favorevole della Commissiono ordinaria di avanzamento, che dovrà essere emesso al termine di un periodo di esperimento di sei mesi, cui sarà sottoposto, sulla base dell'ordine di iscrizione in graduatoria, un numero di ufficiali pari a quello che dovrà essere trasferito o nominato nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali col grado di maggiore o di capitano.

Il parere della Commissione ordinaria di avanzamento dovrà essere espresso sulla base di un rapporto informativo riguardante il predetto periodo di esperimento ».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Passiamo all'articolo 7:

« È in facoltà del Ministro per la difesa di sottoporre, con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, all'esperimento e al successivo giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento, ufficiali compresi nelle graduatorie indicate al secondo comma del precedente articolo 4 e nell'ordine di iscrizione delle medesime, in sostituzione di quelli giudicati non idonei dalla Commissione suddetta ai fini del trasferimento o della nomina ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato.

Passiamo all'articolo 8:

« Gli ufficiali di cui al precedente articolo 1 continuano a permanere nei rispettivi ruoli fino alla data in cui, a seguito dell'eventuale giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, potranno essere trasferiti o nominati nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali ».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI